

DELIBERA N. 43/22/CONS

**MODIFICA DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE
FREQUENZE DA DESTINARE AL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE
TERRESTRE (PNAF) RELATIVAMENTE ALLA RETE NAZIONALE N. 12**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 febbraio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *Testo unico*);

VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (*International Telecommunication Union*) avente a oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);

VISTA la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 *relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (di seguito la Legge di Bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”*;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante *“Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre*

(PNAF)”, come modificata dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020 recante “*Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) nell’Area Tecnica n. 2 (Valle d’Aosta)*”;

VISTA la delibera n. 407/21/CONS del 16 dicembre 2021 recante “*Consultazione pubblica concernente la definizione della procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (c.d. *roadmap*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 28638 del 3 giugno 2020 del Ministero dello sviluppo economico (prot. Autorità n. 238225 del 4 giugno 2020), con la quale è stato trasmesso l’accordo internazionale “*Agreement between the competent administrations of France, Italy, Monaco and Vatican City State concerning the frequency co-ordination of Digital Terrestrial Television and Digital Sound Broadcasting in the frequency band 174-230 MHz (VHF Band III)*”, firmato in data 31 gennaio 2020 da Francia, Italia e Città del Vaticano e in data 2 giugno 2020 da Monaco (di seguito l’Accordo Tirrenico VHF);

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1030, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2019, stabilisce che “*Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre*”;

CONSIDERATO che il PNAF ha previsto per la Rete nazionale n. 12 l’impiego, in specifiche aree tecniche, di frequenze ricadenti nella banda VHF-III;

CONSIDERATO che l’Accordo Tirrenico VHF ha modificato il quadro del coordinamento internazionale delle frequenze della banda VHF-III vigente all’epoca dell’adozione del PNAF e che tali modifiche interessano, in tutto o in parte, anche alcune aree tecniche nelle quali, per la Rete nazionale n. 12, erano state pianificate frequenze della banda VHF-III;

CONSIDERATO, in particolare, che nell’area tecnica n. 7 (Liguria) la pianificazione della Rete nazionale n. 12 del PNAF prevede allo stato l’impiego di una frequenza della banda VHF-III (il canale 11 VHF) che non risulta più coerente con il nuovo quadro del coordinamento internazionale introdotto dall’Accordo Tirrenico VHF;

CONSIDERATO che lo stesso Accordo mette ora a disposizione dell’Italia, in Liguria e nel Lazio, una nuova risorsa (il canale 5 VHF) che era già disponibile nell’adiacente Regione Toscana consentendo così di incrementare l’efficienza d’uso dello spettro della Rete nazionale n. 12 pianificando un unico canale (il 5 VHF) sull’intero versante tirrenico compreso tra la Liguria e il Lazio;



RAVVISATA l'opportunità, in continuità con le assegnazioni italiane dell'Accordo di Ginevra '06, di riservare le frequenze più alte della banda VHF-III alla pianificazione del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale lasciando alla pianificazione del servizio di radiodiffusione televisiva le frequenze più basse della banda VHF-III, tra le quali ricade il canale 5 VHF;

CONSIDERATO, altresì, che il procedimento in corso con la consultazione pubblica indetta con la delibera n. 407/21/CONS prefigura l'espletamento di una procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la Rete nazionale n. 12 e che pertanto si rende necessario procedere all'adeguamento della pianificazione della suddetta Rete nazionale n. 12 a seguito dell'intervenuta modifica del quadro del coordinamento internazionale delle frequenze della banda VHF-III;

CONSIDERATO che nel versante adriatico sono tuttora in corso negoziazioni con i paesi radioelectricamente confinanti (Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia) e che anche tali negoziazioni sono suscettibili di modificare il quadro del coordinamento internazionale nella banda VHF-III ma che le stesse, fino a conclusione degli accordi, non possono essere considerate per la modifica delle reti PNAF;

CONSIDERATO l'approssimarsi delle scadenze definite dal calendario nazionale di rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz di cui alla citata *roadmap*, il quale prevede l'avvio delle operazioni di attivazione delle frequenze pianificate dal PNAF a partire dal 15 novembre 2021;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 1, *lett. g*), della *roadmap* inserisce le aree tecniche n. 7 e n. 12 del PNAF nell'area geografica denominata "Area 1B" e che lo stesso articolo, alla *lett. i*), stabilisce che nell'Area 1B le operazioni di attivazione delle frequenze pianificate dal PNAF debbano svolgersi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica del PNAF limitatamente alle frequenze della banda VHF-III pianificate per la Rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche n. 7 (Liguria) e n. 12 (Lazio);

CONSIDERATO, in particolare, che le modifiche necessarie all'adeguamento della pianificazione della Rete nazionale n. 12 al nuovo quadro del coordinamento internazionale sono limitate: (a) alla sostituzione del canale 11 VHF nelle province di Genova, La Spezia e Savona con il canale 5 VHF, e (b) alla sostituzione del canale 9 VHF nelle province di Roma, Latina e Viterbo con il canale 5 VHF;

CONSIDERATO che la modifica della pianificazione della Rete nazionale n. 12, nei termini sopra illustrati, è priva di ricadute nei riguardi della pianificazione di tutte le altre reti PNAF (nazionali, locali di primo livello, locali di secondo livello) e dei relativi vincoli radioelettrici nazionali ed esteri come stabiliti dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO, pertanto, non necessario procedere all'aggiornamento dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS come modificati dalla delibera n. 162/20/CONS e pubblicati nel documento di pianificazione di cui all'allegato 3 alla suddetta delibera n. 162/20/CONS;



TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di equivalenza dei siti, introdotto alla delibera n. 15/03/CONS e confermato in tutti i successivi provvedimenti di pianificazione, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale (PNAF) adottato con delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020, è modificato limitatamente alla pianificazione delle frequenze in banda VHF-III della Rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche n. 7 (Liguria) e n. 12 (Lazio).
2. La pianificazione delle frequenze per la Rete nazionale n. 12 è così modificata:
 - a) nell’Area Tecnica n. 7 (Liguria) il canale pianificato per le province di Genova, La Spezia e Savona (canale 11 VHF) è sostituito dal canale 5 VHF;
 - b) nell’Area Tecnica n. 12 (Lazio) il canale pianificato per le province di Roma, Latina e Viterbo (canale 9 VHF) è sostituito dal canale 5 VHF.
3. Le modifiche riguardanti la sola Rete nazionale n. 12 di cui al comma 2 sono riportate nelle Tabelle n. 7 e n. 12 di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le suddette tabelle sostituiscono quelle omologhe riportate nell’allegato 1 alla delibera n. 162/20/CONS, rimanendo immutate e valide tutte le restanti tabelle.
4. Le risorse frequenziali pianificate per le reti locali di 2° livello dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS, restano invariate. Rimane pertanto immutato e valido l’allegato 2 alla delibera n. 162/20/CONS.



5. I vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF adottato con delibera n. 39/19/CONS, come modificato dalla delibera n. 162/20/CONS, restano invariati. Rimane pertanto immutato e valido il documento di pianificazione di cui all'allegato 3 alla delibera n. 162/20/CONS.
6. La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di competenza e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba